

## A PROPOSITO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

**Il recente D.L. 4 giugno 2013 n.63, pubblicato sulla G.U. n.130 del 5 giugno 2013, ha modificato il D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192.**

Per la "certificazione energetica degli edifici", il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:

I nuovi edifici devono essere dotati di attestato di prestazione energetica secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i..

Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.

Dal 1° luglio 2007 l'attestato di prestazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (8/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di vendita dell'intero immobile.

Dal 1° luglio 2008 l'obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 (sempre nel caso di vendita dell'intero immobile).

Dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell'attestato di prestazione energetica.

**Si informa che a partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell'art.6 del D.L. 4 giugno 2013 n.63 pubblicato sulla G.U. n.130 del 5 giugno 2013, l'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) mentre il suo contenuto rimane invariato fintantoché non vengano emanati decreti di modifica della metodologia di calcolo attualmente in uso contenuta nel D.M. 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".**

**Come stabilito dal Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, dal 6 giugno 2013 in caso di nuova locazione il proprietario è tenuto a produrre l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e nei contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.**

Gli annunci di offerta di vendita o di locazione di edificio o di unità immobiliare tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Si informa inoltre che l'Autodichiarazione di prestazione energetica dell'edificio "Classe G" è stata abrogata, ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.M. [22 novembre 2012](#) pubblicato sulla G.U. n.290 del 13 dicembre 2012.

Normativa Regione Marche vedi anche <http://ace.regione.marche.it/>